



# COMUNE DI PEZZANA

Via G. Matteotti n° 50 – 13010 PEZZANA

Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N.23

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

**Deliberazione di conferma o revoca dell'atto del 15/05/1924 avente per oggetto: "concessione della cittadinanza onoraria a S.E. Benito Mussolini".**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero nella Sala Consiliare del Comune di PEZZANA , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Appello nominale risultano :

Cognome e Nome	Presente
1. BONDESAN STEFANO - Sindaco	Sì
2. MOMBELLI ROBERTO - Vice Sindaco - Consigliere	Sì
3. MUSSO MARIO - Assessore - Consigliere	Sì
4. Dott. Prof. Dott. di ricerca BALZARETTI SABRINA - Consigliere	Sì
5. BUFFA GABRIELE - Consigliere	Sì
6. MAFFEI ERMANNO - Consigliere	Giust.
7. PAGANOTTI NICOLO' - Consigliere	Sì
8. MURATORE MARCO - Consigliere	Sì
9. ANTONA VERONICA - Consigliere	Giust.
10. VACCA ANDREA - Consigliere	Sì
11. MITOLA ALESSANDRO - Consigliere	No
Totale Presenti: 8	
Totale Assenti: 3	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor SCAGLIA dr. STEFANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BONDESAN STEFANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con propria precedente deliberazione del 15.05.1924, ad oggetto “*Concessione della cittadinanza onoraria a S.E. Benito Mussolini*”, il Comune intestato ha, a suo tempo, disposto la concessione della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini ;

### **PRESO ATTO :**

- della nota prot. 1896 del 20.08.2021, ad oggetto “*Cancellazione cittadinanza onoraria a Benito Mussolini*”, con la quale il Sig. I.B. richiedeva al Comune intestato di provvedere alla revoca della propria precedente deliberazione richiamata in premessa;
- della nota prot. 1989 del 04.09.2021, ad oggetto “*Revoca cittadinanza onoraria Mussolini*”, con la quale il Sig. P.G. chiedeva, con diversa argomentazione, la conferma della deliberazione del 15.05.1924 di concessione della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini ;
- della nota prot. 2077 del 15.09.2021, ad oggetto “*Cittadinanza onoraria Mussolini*”, con la quale il Museo Storico di Blanzate di Bianzè richiedeva la conferma della deliberazione del 15.05.1924 di concessione della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini ;

**RITENUTO** che si debba verificare se confermare o revocare la deliberazione del 15.05.1924 di concessione della cittadinanza onoraria a S.E. Benito Mussolini ;

### **DATO ATTO** che :

- il potere di riesame, tipologicamente inquadrabile quale *species* del *genus*, “*amministrazione attiva*”, costituisce lo strumento che consente alla P.A. di adottare gli atti che consentano una cura ottimale degli interessi pubblici al variare degli elementi di diritto e di fatto all’interno del quale quella stessa PA è chiamata ad agire ;
- il potere di riesame può configurarsi, a seconda dei casi, sottoforma di esercizio della potestà di conferma o, viceversa, quale esercizio della potestà di ritiro dei propri atti ;

**CONSIDERATO** che, secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa (v. *ex multis*, C.d.S. – Sez. IV, 6456/2006 o, più di recente, TAR Puglia 467/2017) :

- non è precluso all’amministrazione precedente, con proprio atto successivo, purchè adeguatamente motivato con riferimento ad uno specifico e concreto interesse pubblico, disporre la revoca o la conferma degli atti precedentemente assunti;
- la potestà di rettifica o di conferma si fonda sul principio di cui all’art. 97Cost., che impone alla P.A. ad adottare atti che siano il più possibile rispondenti ai fini da conseguire;

**PRECISATO** che, per quanto attiene all’interesse pubblico sotteso alla revoca, una consolidata giurisprudenza è orientata (v., per esempio, C.d.S. – Sez. V, 17/2009 e TAR Puglia 467/2017) nel senso che :

- è necessaria una comparazione tra la posizione dei destinatari dell’atto e quella della P.A. e, conseguentemente, tra gli interessi dei primi e l’interesse di cui la P.A. è portatrice ;

- da questa comparazione, l'interesse pubblico di cui la P.A. è portatrice deve risultare prevalente.

**DATO ATTO** che, diversamente dalla revoca, per quanto attiene alla conferma una consolidata giurisprudenza è orientata nel senso che si debba distinguere tra :

- quelle fattispecie in cui di debba effettuare una nuova valutazione degli interessi in gioco (*conferma o conferma propria*);
- quelle fattispecie in cui ci si possa limitare a confermare il contenuto dell'atto precedentemente assunto, non essendo necessaria una nuova valutazione *ex post*, di quanto già valutato al tempo dell'emanazione dell'atto oggetto di riesame (*conferma mera*);

**RITENUTO** che :

- togliere la menzione di Mussolini dall'elenco delle persone cui è stata conferita la cittadinanza onoraria costituisca una evidente alterazione della storia;
- revocando la cittadinanza onoraria a Mussolini non si possa certamente cancellare la storia;

**DATO ATTO** che :

- se da un lato la concessione della cittadinanza onoraria costituisce un immodificabile fatto storico, dall'altro gli ascendenti dei cittadini la pensavano diversamente dai pezzanesi attuali ;
- è di palmare evidenza che gli ascendenti degli attuali cittadini avevano un diverso orientamento rispetto a quello che oggi, alla luce dell'esperienza storica vissuta dal Paese, è posseduto dagli attuali cittadini ;
- sarebbe del tutto privo di senso accusare gli ascendenti degli attuali cittadini del fatto che l'attuale compagine politica e sociale pezzanese sarebbe stata migliore, a parità di condizioni, e avrebbe agito e pensato diversamente ;
- non si può parlare di "... *errori del passato* ...", andando ad intervenire ad distanza di decenni, e contribuendo così a falsificare la storia;
- nel medesimo periodo storico, la stragrande maggioranza dei Comuni d'Italia ha disposto la concessione della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini ;
- la concessione della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini rappresenta una pagina di storia, a prescindere dall'idea politica di qualsiasi cittadino pezzanese attuale e costituisce l'espressione di un sentimento molto comune in quella precisa epoca storica ;

**EVIDENZIATO** che

- nessuna richiesta di revoca è mai stata formulata nelle passate consiliature, nemmeno in quelle di orientamento politico radicalmente difforme da quello attuale ;
- trattandosi di fatti storici, e non più politici, la circostanza della concessione della cittadinanza onoraria non appare certo eccezionale;
- tentare di portare nell'alveo di una discussione politica ciò che rappresenta essenzialmente un fatto storico, non è di alcuna utilità per la comunità pezzanese;
- l'introduzione di un fatto storico nella discussione politica, oltre ad una evidente forzatura di merito e di metodo, cancella una parte importante della nostra storia di cui invece è importante avere una chiara memoria ;

**RILEVATO** che :

- nelle elezioni politiche del 1924, il Partito Nazionale Fascista, ottenne il 65% dei consensi, al punto di vanificare gli effetti della (all'epoca) criticata legge Acerbo che assegnava i due terzi dei seggi al partito che avesse ottenuto il 25% dei consensi;
- il clamoroso successo del Partito Fascista, rappresentava l'anima del paese di quel tempo ed in questo contesto va inserita l'onoreficenza rivolta ad un capo di governo che si interessava delle sorti di una piccola comunità di provincia ;
- la storia, piaccia o non piaccia, è stata scritta con i fatti, alcuni dei quali vicini alle nostre idee, altri invece a distanza siderale dalla nostra attuale coscienza democratica;
- così come non è possibile riscrivere la storia, invertire i vinti e i vincitori, così non è possibile revocarla perché anche tentandolo, nulla potrà cancellare i fatti che l'hanno determinata;
- insistere in questa *damnatio memoriae* permanente, non fa che perpetuare infinite e inutili dispute, che non hanno solo più alcun senso di esistere, ma che sono oggi del tutto incomprensibili per le nuove generazioni ;

**CONSIDERATO** che è doveroso esporre l'articolazione degli interessi pubblici coinvolti nell'esercizio del potere di riesame da parte del Comune di Pezzana (nello stesso senso, v. TAR Puglia 467/2017);

**DATO ATTO** che è compito specifico dell'Amministrazione Comunale quello di farsi portatrice dei seguenti interessi :

- Assicurare il regolare funzionamento degli uffici in cui si articola il Comune ;
- Garantire la corretta applicazione del principio di buon andamento della P.A.;
- Garantire il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa ;
- Assicurare la conformità della propria azione ai principi di coerenza, logicità e congruità;
- Rispettare i principi di efficacia, efficienza ed economicità come risultanti dal combinato disposto degli artt. 81 e 97 Cost. ;
- Garantire il concreto perseguitamento delle finalità indicate dallo Statuto Comunale, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;

**RILEVATO** che :

- quelli testè elencati sono gli interessi pubblici coinvolti nell'emanazione del provvedimento di conferma ;
- tutti gli interessi pubblici richiamati sono connotati dai caratteri della concretezza (non è dubbia la loro esistenza) e della specificità (possiedono qualità precise e definite)
- rientra nella competenza dell'Amministrazione Comunale la valutazione dell'interesse a emanare e, successivamente, confermare o ritirare i propri atti ;

**DATO ATTO** che :

- l'art.21- octies, L.241/90 e ss.mm.ii., testualmente dispone che “è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione legge o viziato da eccesso di potere o incompetenza. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è

- comunque annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”;*
- l'art.21- nonies, L.241/90 e ss.mm.ii., testualmente dispone che *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art.21 – octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”*;
  - l'art. 21 quinques, co.1, L.241/90 e ss.mm.ii., testualmente dispone che *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”*;

**EVIDENZIATO** che nella richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale del 15.05.1924:

- non si ravvisano profili tali da giustificare l'annullamento, non risultando sussumibile l'impianto del provvedimento *de quo* entro quelli che sono i confini tracciati dall'art.21- nonies, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;
- non si ravvisano profili tali da giustificare la revoca, non risultando sussumibile l'impianto del provvedimento *de quo* entro quelli che sono i confini tracciati dall'art.21- quinques, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;

**ATTESO**, che nella fattispecie oggetto del presente atto non sono rinvenibili i presupposti della revoca e, nello specifico, non via sia un sopravvenuto motivo di pubblico interesse, ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

**CONSIDERATO** che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della validità e della piena efficacia dei provvedimenti di secondo grado, l'attività amministrativa debba possedere i seguenti requisiti :

- presenza di un *interesse pubblico concreto ed attuale* sul quale la PA vada ad incidere ;
- presenza della *comunicazione di avvio del procedimento* verso i controinteressati ;
- rispetto del principio del *contrarius actus*, ovvero adozione del provvedimento da parte della stessa autorità, o da un organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il primo provvedimento ;

**RILEVATO** che la scelta dell'Amministrazione Comunale di orientarsi nel senso di confermare quanto disposto con la deliberazione consiliare del 15.05.1924, trova la propria giustificazione nei seguenti elementi :

- **Presenza di un interesse pubblico attuale, concreto e prevalente rispetto alla salvaguardia delle situazioni giuridiche costitutesi in capo ai privati => l'interesse pubblico alla conferma dell'atto *de quo* derivante dall'ottemperanza all'obbligo della conservazione documentale di cui all'art.68, DPR 445/2000 e ss.mm.ii., deve considerarsi poziore rispetto alle posizioni di ipotetici controinteressati incisi dalla richiamata deliberazione consiliare.** A ciò si aggiunga

che non è dato ravvisare nessun fenomeno evidente di illogico ed irrazionale compressione della sfera giuridica ;

- **Rispetto del principio dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento** => si tratta di un principio ad applicazione generalizzata a quasi tutti i procedimenti di riesame, che però trova un limite evidente nel disposto dell'art. 13, L.241/1990 e ss.mm.ii., dal momento che non può operare in relazione agli atti di contenuto generale, ovvero nel caso di atti in cui non sia possibile individuare interessati o controinteressati;
- **Rispetto del principio del contrarius actus** => si tratta di un principio ad applicazione generalizzata a quasi tutti i procedimenti di riesame, non solo preordinato ad assicurare agli interessati il fondamentale diritto di difesa e di partecipazione mediante l'utilizzo delle medesime garanzie procedurali offerte dal primo provvedimento, ma finalizzato anche al rispetto del principio di competenza. In questo caso il principio può dirsi certamente rispettato, dal momento che è lo stesso organo consiliare a pronunciarsi sull'atto di conferma *de quo* ;

**CONSIDERATO** che la presente deliberazione :

- risulta essere del tutto simmetrica alla propria precedente del 15.05.1924, essendo dotata, dal punto di vista formale e sostanziale, di tutti i requisiti previsti *ex lege* ;
- sebbene essa pervenga alle stesse conclusioni cui era giunto la precedente deliberazione del 15.05.1924, e ne reiteri le statuzioni, è un atto completamente nuovo che si sostituisce al precedente come fonte di disciplina del rapporto amministrativo;
- va ad assorbire la precedente deliberazione del 15.05.1924 con efficacia *ex tunc*, sostituendosi completamente alla stessa ;
- costituisce espressione di quel carattere che viene definito *rinnovatorio ed assorbente* che costituisce il tratto distintivo della conferma propria;
- essendo idonea ad assorbire con efficacia *ex tunc* gli effetti prodotti dal primo atto ed a rinnovarne gli effetti, farà decorrere nuovamente il termine per ricorrere.

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non richiede l'acquisizione del parere di regolarità contabile, non avendo il presente atto riflessi diretti od indiretti sulla condizione economico-finanziaria dell'Ente ;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art.42, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

**Visto** :

- lo statuto comunale;
- il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la L.241/1990 e ss.mm.ii. ;
- il T.U. Enti Locali, approvato con D. lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

**PROPONE**

1. di approvare quanto dettagliato in narrativa che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L. 241/1990 e ss.mm.ii. ;
2. di dare atto che con propria precedente deliberazione del 15.05.1924, ad oggetto “*Concessione della cittadinanza onoraria a S.E. Benito Mussolini*”, il Comune intestato ha, a suo tempo, disposto la concessione della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini ;
3. di prendere atto :
  - a. della nota prot. 1896 del 20.08.2021, ad oggetto “*Cancellazione cittadinanza onoraria a Benito Mussolini*”, con la quale il Sig. I.B. richiedeva al Comune intestato di provvedere alla revoca della propria precedente deliberazione richiamata in premessa;
  - b. della nota prot. 1989 del 04.09.2021, ad oggetto “*Revoca cittadinanza onoraria Mussolini*”, con la quale il Sig. P.G. chiedeva, con diversa argomentazione, la conferma della deliberazione del 15.05.1924 di concessione della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini ;
  - c. della nota prot. 2077 del 15.09.2021, ad oggetto “*Cittadinanza onoraria Mussolini*”, con la quale il Museo Storico di Blanzate di Bianzè richiedeva la conferma della deliberazione del 15.05.1924 di concessione della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini ;
4. di precisare che :
  - a. nelle elezioni politiche del 1924, il Partito Nazionale Fascista, ottenne il 65% dei consensi, al punto di vanificare gli effetti della (all'epoca) criticata legge Acerbo che assegnava i due terzi dei seggi al partito che avesse ottenuto il 25% dei consensi;
  - b. il clamoroso successo del Partito Fascista, rappresentava l'anima del paese di quel tempo ed in questo contesto va inserita l'onoreficienza rivolta ad un capo di governo che si interessava delle sorti di una piccola comunità di provincia ;
  - c. la storia, piaccia o non piaccia, è stata scritta con i fatti, alcuni dei quali vicini alle nostre idee, altri invece a distanza siderale dalla nostra attuale coscienza democratica;
  - d. così come non è possibile riscrivere la storia, invertire i vinti e i vincitori, così non è possibile revocarla perché anche tentandolo, nulla potrà cancellare i fatti che l'hanno determinata;
  - e. insistere in questa *damnatio memoriae* permanente, non fa che perpetuare infinite e inutili dispute, che non hanno solo più alcun senso di esistere, ma che sono oggi del tutto incomprensibili per le nuove generazioni ;
5. di dare atto che, nella deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto :
  - a. non si ravvisano profili tali da giustificare l'annullamento, non risultando sussumibile l'impianto del provvedimento *de quo* entro quelli che sono i confini tracciati dall'art.21-nones, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;
  - b. non si ravvisano profili tali da giustificare la revoca, non risultando sussumibile l'impianto del provvedimento *de quo* entro quelli che sono i confini tracciati dall'art.21-quinquies, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;
6. di evidenziare che nella fattispecie oggetto del presente atto non sono rinvenibili i presupposti della revoca e, nello specifico, non via sia un sopravvenuto motivo di pubblico interesse, ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ;
7. di confermare, in via di autotutela, la deliberazione consiliare del 15.05.1924;
8. di dare atto che la conferma della deliberazione di cui all'oggetto non comporta conseguenze pregiudizievoli dirette od indirette, patrimoniali o non patrimoniali, per l'Ente o per i terzi;

9. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio, in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

chiamato oggi a deliberare sulla richiesta avanzata dal sig. I. B., presidente nazionale di "Radicali Italiani", di cancellare Benito Mussolini dall'albo dei cittadini onorari di Pezzana, senza fornire un'argomentata e contestualizzata motivazione, non intende accogliere tale richiesta innanzi tutto per motivi di carattere storico, infatti tra il 1923 e il 1924 in molti Comuni italiani, tra cui Pezzana, venne conferita a Mussolini la cittadinanza onoraria. Nell'immediato dopoguerra diversi Comuni scelsero di revocare la cittadinanza a Mussolini, altri invece di mantenerla.

I Consigli Comunali di Pezzana che si succedettero dalla Seconda Guerra Mondiale in poi non si posero mai il problema di revocare la cittadinanza a Mussolini e neanche i Cittadini pezzanesi sollevarono mai obiezioni a tale scelta.

Non bisogna subito giungere alla conclusione che la nostra sia una scelta ideologica, di parte; al contrario riteniamo che la proposta richiesta dai radicali sia ideologica.

La nostra posizione è ferma e chiara, perché non vogliamo cancellare una parte della nostra storia seppur consci che quel pezzo del nostro passato ha diviso e continua a dividere. Eppure i nostri avi alla caduta del regime non tolsero la cittadinanza al dittatore e come noi anche moltissimi altri Comuni. Evidentemente non considerarono la rimozione della cittadinanza come un fattore fondamentale per la ricerca di una società più giusta e libera.

I nostri avi vollero una società diversa, alternativa a quella fascista, evitando di dividere ancora di più una società già di per sé lacerata.

Mortificare e far cadere nella "damnatio memoriae" l'avversario, la parte vinta, non aiuta la vita di una comunità che vuole essere lievito di libertà e democrazia.

Se daremo ascolto alla richiesta dei radicali, aiuteremo non la causa della libertà ma quella del settarismo ideologico e dell'odio. Solo chi è veramente libero non ha paura del passato e non sente il bisogno di ingabbiarlo nella censura. Il passato va ricordato, curato e soprattutto studiato.

Molta storiografia italiana del dopoguerra gettò in cattiva luce tutto l'operato di Mussolini e del suo partito, il Partito Nazionale Fascista durante il suo governo. Suscitò poi ampia eco la proposta di una diversa interpretazione di quel periodo avviata dallo storico Renzo De Felice, che fu l'artefice del movimento del "Revisionismo storico", il quale iniziò a valutare in una luce diversa il Ventennio.

È chiaro dunque che non è nostro intento scivolare nell'agone della polemica ideologica, amplificata da eco mediatica, nella quale crediamo ci vogliano trascinare. Noi non intendiamo rinvangare laceranti questioni che riguardarono eventi dolorosi, ma intendiamo semplicemente e con fondamenti storici affermare che quanto è accaduto è storia e spetta agli storici valutarlo: cittadinanze onorarie incluse.

In secondo luogo non intendiamo accogliere la richiesta perché sospettiamo di avallare, accettandola, una polemica che verrebbe utilizzata per altri fini. L'Amministrazione Comunale di Pezzana non intende essere strumentalizzata per alcun motivo da parte di nessuno e tantomeno che il paese di Pezzana venga sfruttato.

Attendiamo quindi notizie che qualcuno provveda a far richiesta, con lo stesso sollecito a mezzo stampa, di sostituire i nomi di numerose vie che riteniamo possano rappresentare un danno alla libertà e iniziamo a consigliare: via Karl Marx a Sesto San Giovanni (MI), via Stalin a Raffadali (AG), via Rivoluzione d'Ottobre a Modena, corso Unione Sovietica a Torino.

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, è stato acquisito, in ordine alla sua regolarità tecnica, il parere favorevole del Segretario Comunale Dr. Stefano Scaglia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

favorevoli : unanimità  
contrari : nessuno  
astenuti : nessuno

**INTRODUZIONE** = a cura del Sindaco, il quale informa i presenti che, per motivi di carattere esclusivamente storico, l'amministrazione comunale non intende revocare la precedente deliberazione consiliare del 15.05.1924, avente ad oggetto *“Concessione della cittadinanza onoraria a S.E. Benito Mussolini”*. Terminata la propria esposizione, il Sindaco chiede se vi sono richieste di intervento. Verificato che non ve ne sono, invita tutti i presenti al voto.

**INTERVENTI** = nessuno

Vista la proposta di deliberazione sin qui formulata dal Sindaco, pongo in votazione per alzata di mano.

Con voti favorevoli resi per alzata di mano e dal seguente esito:

FAVOREVOLI: 8 (otto)  
ASTENUTI: 0 (zero)  
CONTRARI: 0 (zero).

## **DELIBERA**

Di accogliere ed approvare la su riferita proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Pongo in votazione per alzata di mano l'immediata esecutività:

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata resi per alzata di mano e dal seguente esito:

FAVOREVOLI: 8 (otto)  
ASTENUTI: 0 (zero)  
CONTRARI: 0 (zero).

delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente  
F.to: BONDESAN STEFANO

Il Segretario Comunale  
F.to: SCAGLIA dr. STEFANO

Copia conforme all'originale

Pezzana, lì 11/10/2021

Il Segretario comunale  
F.to: SCAGLIA dr. STEFANO

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale accessibile al pubblico del Comune di Pezzana (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Pezzana,, lì 11/10/2021

Il Segretario Comunale  
F.to: SCAGLIA dr. STEFANO

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi, senza che siano intervenute opposizioni, per cui:
  - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
  - Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Pezzana, lì 11/10/2021

Il Segretario Comunale  
SCAGLIA dr. STEFANO